

Rapporto di minoranza

numero

6393 R2

data

12 gennaio 2011

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 17 dicembre 2009 presentata nella forma
elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS per una
completazione dell'art. 18 della legge cantonale di applicazione della
legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004
(LALPAmb)**

(v. messaggio 24 agosto 2010 n. 6393)

1.

Il 17 dicembre 2009 Raoul Ghisletta e cofirmatari, per il Gruppo PS, inoltravano una iniziativa parlamentare in forma elaborata per completare la LALPAmb con un nuovo capoverso 2 dell'art. 18 del seguente tenore:

²Se dopo 5 anni dall'entrata in vigore della LALPAmb un Comune non applica il cpv. 1 dell'art. 18, il Consiglio di Stato deve adottare, tramite decreto esecutivo, un regolamento provvisorio per fissare nel Comune tasse e modalità di prelievo conformi al cpv. 1. Il regolamento ha validità sino a quando il Comune non metta in vigore un proprio regolamento conforme al cpv. 1 art. 18 LALPAmb.

2.

Il tema sollevato dall'iniziativa era già stato affrontato durante il dibattito in Gran Consiglio del marzo 2004, in occasione dell'adozione della legge di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb).

In quell'occasione, l'emendamento di Manuele Bertoli volto ad introdurre uno specifico articolo per far rispettare a tutti i Comuni il principio della causalità previsto dalla legge federale e ripreso dalla legge cantonale d'applicazione all'art. 18, è stato ritirato in seguito a precise assicurazioni del Consiglio di Stato. L'on. Borradori ha infatti affermato quanto segue:

«una volta approvata, la legge verrà rispettata. È chiaro che sarà il Consiglio di Stato a fissare modalità e termini del rispetto della legge per la Città di Lugano: terremo conto, come dicevo prima, della necessità di accordare un periodo di assestamento, ma si andrà chiaramente nella direzione del rispetto della legge».

3.

In data 20 aprile 2010, il Consiglio di Stato rispondendo all'interrogazione del 24 novembre 2008 n. 256.08 ("Tassa causale rifiuti a Lugano e Stabio: cosa intende fare il Consiglio di Stato per far rispettare la legge?") ha indicato che: «Il termine che lo scrivente Consiglio - in ossequio al proprio compito generale di esecuzione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente - ha fissato ai Comuni per l'adattamento dei regolamenti al

principio di causalità è scaduto il 1. gennaio 2008. Salvo le eccezioni ampiamente conosciute (Lugano e Stabio), tutti i Comuni prelevano tasse causali per il finanziamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il Consiglio comunale di Bioggio ha recentemente adottato un regolamento comunale nel quale non è prevista l'imposizione di una simile tassa per le economie domestiche. Il regolamento in questione, sottoposto per ratifica all'Autorità superiore ai sensi dell'art. 188 e segg. LOC, non è tuttavia ancora stato approvato. In parallelo è pure pendente una procedura ricorsuale contro l'ordinanza di applicazione di tale regolamento. In sede di queste procedure l'esclusione delle economie domestiche dall'imposizione dovrà segnatamente essere oggetto di giudizio per rapporto ai dettami di diritto superiore».

4.

Ad oggi sono quindi passati quasi tre anni dall'entrata in vigore dell'art. 18 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione (1.1.2008): il Consiglio di Stato non ha voluto, né saputo intervenire efficacemente per applicare la legge presso i Comuni inadempienti. Il tempo trascorso è tanto. L'iniziativa all'esame intende pertanto introdurre una norma vincolante nella LALPamb, che permetta al Cantone di emanare un regolamento per il finanziamento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il quale riempia il vuoto giuridico in taluni Comuni. In base all'iniziativa questo avverrebbe entro 5 anni dall'entrata in vigore fissata dal Consiglio di Stato, ossia entro il 1.1.2013. Pertanto i Comuni inadempienti avrebbero un termine di grazia di ulteriori 2 anni (tutto il 2011 e il 2012).

Risulta pertanto poco comprensibile l'opposizione a tale articolo da parte del Consiglio di Stato espressa dal messaggio del 24 agosto 2010, che invita a respingere l'iniziativa poiché essa vorrebbe introdurre nella legge speciale una competenza sostitutiva di vigilanza già conferita al Consiglio di Stato dalla legge generale e perché l'art. 189 LOC consente all'autorità di vigilanza di intervenire in via sostitutiva in ogni settore che il Comune deve disciplinare mediante regolamento. L'iniziativa parlamentare in realtà permette di fare chiarezza sulla procedura in questo delicato ambito e di trovare una soluzione che accorda un ultimo termine di grazia di 2 anni ai Comuni inadempienti, consentendo loro di adeguarsi in tempi estremamente ragionevoli alla legge cantonale.

5.

Un'altra ragione fondamentale a sostegno di questa iniziativa sta nella confusione che si sta creando nei Comuni inadempienti rispetto all'art. 18 LALPamb.

Prendiamo il caso maggiore, Lugano:

- 1) a Lugano è pendente un ricorso dell'avv. Adriano Censi contro il moltiplicatore d'imposta comunale 2010, dovuto al fatto che il fabbisogno d'imposta viene gonfiato dal mancato prelevamento di una tassa a copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti: la questione del finanziamento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani è arrivata pertanto sui tavoli dei Tribunali a causa dell'inadempienza della Città di Lugano, con sviluppi francamente imprevedibili;
- 2) a Lugano la metà della popolazione, quella dei Comuni aggregati, dovrebbe corrispondere alla Città una tassa rifiuti in base ai regolamenti in vigore prima dell'aggregazione, tassa che tuttavia il Municipio di Lugano non preleva. Lo ribadisce il Consiglio di Stato in una lettera del 23 febbraio 2010 al Municipio di Lugano, che scrive: «In caso di aggregazione comunale, i regolamenti degli ex Comuni sulla raccolta dei rifiuti rimangono in vigore per i relativi comprensori fino all'entrata in vigore di un analogo regolamento nel nuovo Comune (art. 16 cpv. 3 LAggr)». È possibile che vi siano ricorsi di cittadini anche su questo aspetto e magari anche segnalazioni sull'inadempienza dei municipali nell'incassare le tasse dovute dai cittadini, con

conseguenze anche queste difficilmente prevedibili, sul piano collettivo e personale. D'altro canto l'applicazione a metà della popolazione delle tasse rifiuti esistenti negli ex Comuni aggregati creerebbe ovviamente una disparità di trattamento non da poco tra cittadini della Città di Lugano;

- 3) il mancato incasso della tassa rifiuti a Lugano potrebbe avere ripercussioni anche sulla perequazione intercomunale, in quanto incide sulla situazione finanziaria della Città. Questo aspetto, sollevato dal deputato Genazzi nel 2004 nel dibattito parlamentare sulla LALPamb, è pure un elemento problematico e generatore di confusione istituzionale. Citiamo l'intervento di Genazzi: «*Credo che questo sia effettivamente un problema di Lugano, poiché, in pratica, la legge federale non influisce sugli altri Comuni, o comunque soltanto laddove si deve applicare la Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale [RL 2.1.2.3], la quale dice che la situazione finanziaria effettiva di un Comune deve essere tenuta in considerazione nell'ambito della perequazione [art. 14 cpv. 3, nonché art. 21 Regolamento applicazione (RL 2.1.2.3.1)]*».

6.

La produzione di rifiuti solidi urbani a Lugano nel 2008 è del 90% superiore ai Comuni, dove esiste una tassa causale (tassa sul sacco o tassa sul peso) per finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: lo ha ricordato il Comitato OKKIO in una lettera 15.9.2009, che ha indicato come la media della produzione di rifiuti solidi urbani nei Comuni con tassa causale è di 145,6 kg/ab contro i 272 kg/ab di Lugano (dato quest'ultimo corretto come da interrogazione 188.10 sulla base dell'indicazione del sig. Roberto Bianchi, funzionario della Città di Lugano).

Questa situazione di spreco nella principale Città del Cantone crea dei costi finanziari ai cittadini di Lugano e dei costi ambientali ai cittadini di tutto il Cantone. Ovviamente il medesimo discorso vale per tutti gli altri Comuni inadempienti rispetto all'art. 18 LALPamb.

Conclusione

I sottoscritti propongono pertanto al Gran Consiglio di accettare l'iniziativa presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS per la completazione dell'art. 18 LALPamb. Accettando l'iniziativa sarà possibile porre fine in tempi ragionevoli (entro il termine del 1.1.2013) ad una situazione di illegalità, di incertezza istituzionale e di disparità di trattamento in taluni Comuni nell'ambito del finanziamento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, come pure si permetterà di mettere un termine ai costi ambientali aggiuntivi per i cittadini del Cantone e all'importante spreco di risorse finanziarie per i cittadini dei Comuni inadempienti, conseguente alla mancata applicazione del principio della causalità in questo ambito.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Graziano Pestoni, relatore
Carobbio - Ducry - Ghisletta D. - Guidicelli -
Kandemir Bordoli - Pedrazzini